

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELL'INABILITÀ E DELL'INVALIDITÀ¹

Art. 1

1.1 - Il professionista in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 21 e 22 del Regolamento Generale di Previdenza 2012, per fruire del trattamento pensionistico di cui ai citati articoli deve allegare alla relativa domanda – a pena di inammissibilità - un certificato medico recante l'indicazione della natura, delle cause di insorgenza della patologia e della anamnesi, l'indicazione della data in cui è insorta la condizione di inabilità o di invalidità e la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- dell'incapacità permanente e totale all'esercizio della professione, ove venga richiesta la pensione di inabilità;
- della riduzione in modo continuativo, a meno di un terzo, della capacità all'esercizio della professione, ove venga richiesta la pensione d'invalidità.

Il richiedente deve inoltre comunicare, se ritenuto necessario, il luogo diverso dalla residenza dove potrà essere reperibile ai fini dell'accertamento di cui all'art. 2, comma 1.

1.2 - Prima della liquidazione della pensione di inabilità o di invalidità dovranno essere documentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- il possesso di partita IVA;
- l'iscrizione all'Albo professionale completa di tutti i periodi d'iscrizione;
- il non assoggettamento ad altre forme di previdenza obbligatoria per i periodi d'iscrizione a Inarcassa;
- l'eventuale status di pensionato di altro ente con indicazione della decorrenza del relativo trattamento.

Art. 2

2.1 - L'accertamento tecnico-sanitario dello stato di inabilità e dello stato di invalidità viene demandato ad una struttura pubblica o ad un ente pubblico di dimensione nazionale con il quale l'Associazione stipula una apposita convenzione. Il costo di tutti gli accertamenti svolti in tale fase è interamente a carico di Inarcassa secondo quanto previsto da apposita convenzione. La convenzione regola gli accertamenti tecnico sanitari relativamente a:

- a) domande di pensione di inabilità o di invalidità;
- b) revisione delle pensioni in corso di erogazione.

2.2 - Nel caso che il richiedente risieda, o per motivi connessi alle sue condizioni di salute, dimori anche temporaneamente in uno stato della U.E., gli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo potranno, in alternativa, essere affidati ad una struttura sanitaria pubblica o privata del paese ospitante. I documenti relativi all'accertamento sanitario dovranno pervenire ad Inarcassa in una delle lingue ufficiali della U.E.

2.3 - Nel caso che il richiedente risieda, o per motivi connessi alle sue condizioni di salute, dimori in uno stato al di fuori della U.E. gli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo potranno,

¹ Deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 26 e 27 giugno 2014 e approvato dai Ministeri Vigilanti con nota n. MA004.A007.11433/ING-L-126 del 19 settembre 2014.

in alternativa, essere affidati ad una struttura sanitaria pubblica o privata riconosciuta dall'ambasciata di Italia presso il paese ospitante. I documenti relativi all'accertamento sanitario dovranno pervenire ad Inarcassa esclusivamente in italiano, inglese, francese o spagnolo.

Art. 3

3.1 - Alla struttura pubblica saranno inviati, entro trenta giorni, gli atti relativi all'istanza di pensionamento come definita all'art. 1, comma 1, anche nelle more di eventuali regolarizzazioni della posizione del richiedente presso Inarcassa.

3.2 - La struttura pubblica, esamina gli atti, sottopone a visita medica l'Istante e compiuti tutti gli accertamenti ritenuti strettamente necessari, si pronuncia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione degli atti, sull'inabilità o invalidità all'esercizio professionale con apposito referto medico-legale. Eventuali accertamenti specialistici ritenuti necessari ad insindacabile giudizio del medico incaricato da parte della struttura pubblica, previa segnalazione a Inarcassa, dovranno essere completati nel più breve tempo possibile.

3.3 - Il giudizio della struttura pubblica, completo di verbale medico e della documentazione redatta dalla struttura stessa viene sottoposto al vaglio del Sanitario di Fiducia di Inarcassa nominato dal Consiglio di Amministrazione.

3.4 - Il Sanitario di Fiducia entro 15 giorni può richiedere alla stessa struttura che ha effettuato l'accertamento tecnico-sanitario, laddove ne ricorrano gli estremi, un supplemento di visita o l'integrazione della stessa con particolari accertamenti specialistici.

3.5 - Detta visita, gli accertamenti eventualmente richiesti e la comunicazione dei risultati dovranno essere espletati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4

Il Sanitario di Fiducia, previa approvazione della Giunta Esecutiva, ha facoltà di sottoporre l'Istante ad un controllo sanitario che sarà effettuato presso il luogo di residenza dell'Istante stesso, nei tempi e nei modi che deciderà il Sanitario di Fiducia, a suo insindacabile giudizio, con oneri a carico di Inarcassa.

Art. 5

In ogni fase procedurale l'Istante può farsi assistere, a sue spese, da un Medico di sua fiducia.

Art. 6

6.1 - Documentata comunicazione dell'esito negativo degli accertamenti sanitari viene inviata all'Istante entro 15 giorni dal ricevimento del parere del Sanitario di Fiducia. L'Istante, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, può richiedere che l'accertamento definitivo venga deferito ad un collegio composto da tre medici, dei quali due sono designati dalle parti ed il terzo, specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni è nominato dai primi due.

6.2 - Qualora si proceda alla costituzione di collegio medico che non dia luogo a riconoscimento dell'inabilità o dell'invalidità, i relativi oneri sono a carico dell'Istante.

6.3 - Il parere del Collegio medico è definitivo.

Art. 7

Qualora gli accertamenti sanitari abbiano dato esito negativo ed in caso di mancato ricorso al Collegio Medico o di giudizio negativo espresso dal Collegio stesso, la domanda di pensione è respinta d'ufficio.

Art. 8

La permanenza delle condizioni d'inabilità può essere accertata, in qualsiasi momento, fino al compimento dell'età pensionabile ordinaria.

Art. 9

9.1 - La revisione delle condizioni psicofisiche del pensionato d'invalidità è disposta periodicamente fino al compimento dell'età pensionabile ordinaria, tenuto conto del tipo di patologia e/o delle valutazioni espresse dal Sanitario di Fiducia.

Art. 10

L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato di inabilità o di invalidità che non si presti alla revisione.

Art. 11

Le revisioni sono effettuate con la procedura di cui agli articoli 3, 4, 5, 6.

Art. 12

12.1 - La Giunta Esecutiva dispone, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, l'erogazione di un acconto pari a due terzi di otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore al momento della domanda di pensione.

12.2 - L'acconto percepito dovrà essere integralmente restituito con interessi legali qualora la pratica si concluda con la reiezione della domanda di pensione di inabilità o di invalidità.

Art. 13

13.1 - La maturazione del diritto alla pensione di inabilità o di invalidità coincide con la data di presentazione della domanda o, in caso di infortunio, con la data di quest'ultimo.

13.2 - Una diversa data di maturazione del diritto a pensione dovuta all'insorgenza della inabilità o della invalidità di grado pensionabile, può essere dimostrata su base documentale da parte dell'istante.

Art. 14

Eventuale contenzioso sull'applicazione dell'art. 13, comma 2, dovrà essere risolto con la procedura Collegiale di cui all'art. 6.